



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale della scuola

Ufficio VII

Prot. AOODGPERS/5570

Roma, 21 APR. 2009

All'Ufficio scolastico regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio III
Riva di Biasio - Santa Croce, 1299
30135 - Venezia

Oggetto: Personale ATA. Attribuzione della 1^a posizione economica prevista dall'art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 - Personale assente dal servizio per intero anno scolastico. Attività di formazione in presenza. Laboratorio scolastico professionale. Riscontro al quesito formulato nella nota AOODRVE/UFF.III/2811/c12 del 13 marzo 2009. Sede di svolgimento delle attività.

Con la presente si riscontra la nota in oggetto nella quale si segnala che alcuni dipendenti destinatari della formazione in oggetto risultano assenti dal servizio per l'intero anno scolastico.

La C.M. n. 17981 del 3.11.2008 prevede per il nuovo percorso di formazione, II^a segmento, oltre alle attività in aula, anche una fase pratica di formazione individuale, della durata equivalente a 6 ore, connessa alle funzioni attivate e svolte nell'ambito dell'organizzazione del lavoro a cui il corsista effettivamente si riferisce. Per questo motivo l'attività di laboratorio scolastico professionale dovrà essere svolta prioritariamente dai corsisti presso la scuola dove ognuno presta servizio.

Nei casi citati nella nota in questione e negli altri in cui il corsista risulti in situazione di sospensione dal servizio per giustificato motivo, e sia impossibile realizzare l'attività di laboratorio scolastico professionale nella sede in cui si presta servizio, a parere dell'organo paritetico, e di questo ufficio, si potrà optare, per una attività svolta presso la sede scolastica di titolarità oppure, in ultima analisi, presso l'istituzione scolastica sede di corso.

Al riguardo vale il principio chiarito dalla Commissione paritetica in merito alla formazione di cui all'art. 3 dell'Intesa del 20 luglio 2004, che recita "Il personale che si trovi in situazione di sospensione dal servizio per giustificato motivo (permesso di studio, maternità ecc) ad eccezione del personale assente per malattia, può partecipare, a richiesta, all'attività formativa", che viene confermato dalla stessa Commissione anche per le attività di formazione connesse all'attribuzione delle posizioni economiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta